Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **1055**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Visconti Venosta », di Grosio.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Visconti Venosta », di Grosio (Sondrio), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 183. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **1056**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Borgo Valsugana.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Borgo Valsugana (Trento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 182. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **1057**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Plancio », di Atina.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Plancio » di Atina (Frosinone), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 180. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. **1058**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Pieraccini », di Firenze.

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pieraccini », di Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 181. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella *L*, allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1968, a pagina 41, ultimo rigo, seconda colonna, **la cifra di L. 366.088 è rettificata in L. 365.088.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 153;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 agosto 1968, l'ispettore generale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici dottor prof. Salvatore Crisafulli è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria, con sede in Genova, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano, rispettivamente, di 14 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Registro n. 17, foglio n. 297

(9500)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) del compiti di intervento nel mercato nel settore delle carni bovine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 27 giugno 1968, n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato per gli interventi di mercato derivanti dalla entrata in vigore del regolamento comunitario sopra citato;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 27 giugno 1968, n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1968
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 111

(9720)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Toscolano.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;
Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Toscolano (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Toscolano-Maderno, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.
In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 29 e 31 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il pontile 3234 con esclusione della particella 3258 (muro di difesa).

Essa è delimitata come segue:

Verso terra: dal limite verso lago della via Guglielmo Marconi; dal limite verso lago di un tratto di m. 20 della particella 895 a sud della detta via Guglielmo Marconi; dal limite verso lago di un tratto di m. 20 della particella 2972 a nord della stessa via Guglielmo Marconi.

In lago: lo specchio d'acqua è costituito da una fascia perimetrale al pontile larga m. 45.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1968
Registro n. 115 *Trasporti, foglio n.* 247

(9509)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Campanello.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Campanello (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Castelnuovo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali III e I-*b* dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona predetta di cui al precedente articolo comprende:

le particelle 123 (molo), 101 e 122;
parte dell'area della particella 103;
la banchina ricavata dall'area demaniale 49.

Essa è delimitata come segue:

A nord: da un allineamento in prosecuzione verso lago per m. 30 del lato nord della particella 123 (molo);

A sud: da un allineamento, in prosecuzione verso lago a partire dalla riva per m. 40, parallela al bordo meridionale della banchina della particella 49 e da tale bordo distante m. 6;

Ad ovest: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti anzidetti;

Ad est: dal limite sud della particella 102; dal limite verso lago delle particelle 39 e 41; dalle restanti porzioni delle aree delle particelle 103 e 49.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1968
Registro n. 115 *Trasporti, foglio n.* 246

(9510)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Honduras.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1953, n. 989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1953, n. 295, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in La Ceiba (Honduras);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1964, n. 1642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1965, n. 77, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in San Pedro Sula (Honduras);

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari in Honduras, sono così modificate:

Consolato di 2ª categoria in La Ceiba: il dipartimento di Atlantida;

Consolato di 2ª categoria in San Pedro Sula: il dipartimento di Cortez.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1968
Registro n. 273, foglio n. 374

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Monte S. Angelo-Appia Antica sita nel territorio del comune di Terracina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Monte S. Angelo-Appia Antica sita nel territorio del comune di Terracina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terracina;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco del comune di Terracina;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo caratteristico aspetto roccioso sovrastante l'abitato di Terracina e con le pendici ricche di vegetazione, forma un complesso panoramico di notevole bellezza ed un pittoresco sfondo allo abitato, e che, inoltre, i resti dell'Appia Antica, con la campagna circostante, oltre a costituire una zona di particolare suggestività, formano un complesso di cose immobili aventi rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La località Monte S. Angelo-Appia Antica sita nel territorio del comune di Terracina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal bivio tra l'Appia Nuova e l'Appia Antica, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 250 dell'Appia Antica fino ad arrivare alla via Olmata, segue questa fino a porta Quattro Lampioni, prosegue lungo la via Porta Romana, risale via Anxur e prosegue lungo la delimtiazione del vincolo posto con decreto ministeriale 2 settembre 1959, fino a raggiungere nuovamente via Anxur, continua poi lungo questa via fino all'altezza del cimitero e scende lungo il passo che raggiunge la mulattiera che conduce verso monte Croce, segue tale mulattiera sino alla strada per S. Silviano, indi questa sino all'imbocco della via della Neve, di qui il limite del vincolo segue una retta che corre alla distanza di ml. 250 dall'Appia Antica fino al bivio con l'Appia Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Terracina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela della bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 12

Oggi, 26 aprile 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) TERRACINA - Località Monte S. Angelo, Appia Antica - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione

all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'articolo 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Terracina racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal bivio tra l'Appia Nuova e l'Appia Antica, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 250 dall'Appia Antica fino ad arrivare alla via Olmata, segue questa fino a porta Quattro Lampioni, prosegue lungo la via Porta Romana, risale via Anxur e prosegue lungo la delimitazione del vincolo posto con decreto ministeriale 2 settembre 1959 fino a raggiungere nuovamente via Anxur, continua poi lungo questa via fino all'altezza del cimitero e scende lungo il passo che raggiunge la mulattiera che conduce verso monte Croce, segue tale mulattiera sino alla strada per S. Silviano, indi questa sino all'imbocco della via della Neve, di qui il limite del vincolo segue una retta che corre alla distanza di ml. 250 dall'Appia Antica fino al bivio con l'Appia Nuova.

(*Omissis*).

(9505)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1961, con il quale il prof. Luigi Capozucco venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Luigi Capozucco è confermato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1968.

Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del collegio sindacale del consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1965, con cui furono nominati i membri del collegio sindacale del suddetto istituto per il quadriennio 1965/1968, tra cui il dott. Guglielmo Savino, quale sindaco supplente;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto dott. Savino a seguito della sua destinazione ad altro incarico;

Decreta:

La dottoressa Bianca Bielli è nominata sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in sostituzione del dott. Guglielmo Savino.

La predetta dottoressa Bielli resterà in carica fino al compimento del quadriennio previsto nel citato decreto 26 luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(9506)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1967, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'istituto predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere di amministrazione dott. Giulio Polotti, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalla Unione italiana del lavoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giorgio Pecci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria e in sostituzione del dott. Giulio Polotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(9470)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto del predetto istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e di un sindaco supplente dell'istituto in parola, in rappresentanza del Tesoro, per un triennio;

Decreta:

Il dott. Mario Marino ed il dott. Ernesto De Medio sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo con funzioni di presidente, e sindaco supplente, dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti dureranno in carica tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(9507)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1968.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Brescia, Cremona, Pavia, Trento, Bolzano, Udine, Pordenone, Rovigo, Padova, Venezia, Verona, Bologna, Forlì, Firenze, Ferrara, Grosseto, Perugia, Rieti, Teramo, Caserta, Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che a seguito di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968 nelle provincie sottoindicate si rende necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge nelle provincie medesime:

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Brescia, Cremona, Pavia, Trento, Bolzano, Udine, Pordenone, Rovigo, Padova, Venezia, Verona, Bologna, Forlì, Firenze, Ferrara, Grosseto, Perugia, Rieti, Teramo, Caserta, Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nel territorio delle provincie sopra elencate, che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9719)

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuto di dovere provvedere per la composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971;

Vedute le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971 è costituito come segue:

Presidente:

Il prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale
Il veterinario provinciale
Il presidente del tribunale di Piacenza
L'ingegnere capo del genio civile
Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

Il capo dell'Ispettorato del lavoro
Il colonnello medico Spani Molella dott. Pietro, direttore ospedale militare di Piacenza
L'ufficiale sanitario del comune capoluogo
Il dott. Pietro Gatti, medico condotto di Calendasco
Il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi
Il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi
Il dott. Giovanni Menzani, presidente ospizi civili di Piacenza
Il dott. Tullio Frulla, direttore sanitario degli ospizi civili di Piacenza
Il prof. dott. Giuseppe Rettanni, primario medico degli ospizi civili di Piacenza
Il prof. dott. Federico Vaccari, primario chirurgo degli ospizi civili di Piacenza
Il prof. Ubaldo Pellegrini, libero docente in pediatria
Il dott. Giuseppe Sanfilippo, medico chirurgo
Il prof. Franco Andreani, medico chirurgo
L'avv. Ezio Zamboni, esperto in materie amministrative
L'ing. Renato Chiesa, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera
L'ing. Lino Maestri, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera
Il dott. Rino Riggio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici
Il dott. Carlo Montani, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari
Il dott. Renzo Marchi, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti
La signora Luisa Demarosi, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche
La signorina Anna Cavanna, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia
Il dott. Vittorio Moroni, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale
Il dott. Filippo Donti, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Il dott. Orazio Zanotti, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Carlo D'Alessandro, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Piacenza, addì 21 settembre 1968

Il prefetto: NICASTRO

(9353)

DECRETO PREFETTIZIO 30 settembre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Viste le designazioni formulate dagli enti e organismi competenti;

Sentito il medico provinciale;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

E' costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970.

Sono chiamati a farne parte:

1) il medico provinciale;
2) il veterinario provinciale;
3) il presidente del tribunale di Teramo;
4) l'ingegnere capo del genio civile;
5) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
6) il capo dell'ispettorato del lavoro;
7) l'ufficiale medico militare del distretto militare di Teramo;
8) l'ufficiale sanitario di Teramo;
9) il direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
10) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
11) Teofili dott. Vittorino, medico condotto di Atri;
12) il presidente degli ospedali ed istituti riuniti di Teramo;
13) il direttore sanitario dell'ospedale civile di Teramo;
14) Corazza prof. Gino, primario medico dell'ospedale civile di Teramo;
15) Gadaleta prof. Nicola, primario chirurgo dello ospedale civile di Teramo;
16) Gaspari prof. Emilio Giuseppe, medico chirurgo, specializzato in pediatria;
17) Gasbarrini prof. Luciano, medico chirurgo;
18) Della Torre prof. Mario, medico chirurgo;
19) Di Tiburzio avv. Dante, esperto in materia amministrativa;
20) Di Pietro ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
21) Stecher ing. Dario, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed ospedaliera;
22) De Berardinis dott. Vincenzo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;
23) Caporale prof. Giuseppe, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;
24) Lucangeli dott. Tommaso Giorgio, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;
25) Cavallari Maria Grazia, rappresentante del collegio delle ostetriche;
26) Savani Annapia, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
27) Di Francesco dott. Pietro, rappresentante dello Istituto nazionale della previdenza sociale;
28) Venturoni dott. Antonio, rappresentante dello Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
29) Ponza dott. Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Mario Zecchino, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 30 settembre 1968

Il prefetto: PRESTIPINO

(9561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tredici società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola « Rinascita Agricola Montana », con sede in Arcevia (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 5 agosto 1963, repertorio 6341;

2) agricola « Produttori Agricoli di Treia », con sede in Treia (Macerata) costituita per rogito Pelosi in data 5 settembre 1963, repertorio 16404;

3) edilizia « La Sanitaria », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 30 dicembre 1963, repertorio 42286;

4) edilizia « Meccanici », tra i meccanici del comune di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 10 maggio 1964, repertorio 43004;

5) edilizia « Domus Felix », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 10 settembre 1962, repertorio 25656;

6) produzione e lavoro « Cementi Marna », con sede in Chigiano di Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 15 luglio 1966, repertorio 34295/7244;

7) edilizia « Domus Nostra », con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Alcini in data 10 dicembre 1958, repertorio 33;

8) edilizia « Domus Ferroviaria Nostra », con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Gaddi in data 22 gennaio 1964, repertorio 11315;

9) produzione e lavoro « I.C.P. (Iniziativa Costruzioni Popolari) », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 22 gennaio 1965, repertorio 97897;

10) Consorzio approvvigionamento vini, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 17 settembre 1945, repertorio 10430;

11) edilizia « Condor », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 7 febbraio 1956, repertorio 33738;

12) edilizia « Fra Impiegati e Pensionati dello Stato », Sirente, con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 17 gennaio 1955, repertorio 19496;

13) cons. « A.C.L.I. » - Associazione cristiana lavoratori italiani - Circolo di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 18 dicembre 1947, repertorio 681.

(9544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.312.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9567)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 587.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9568)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.577.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9571)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.582.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9569)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9570)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9572)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9573)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9574)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 27 luglio 1968 « Approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 21 settembre 1968, a pag. 5682, tavola 3, nella colonna « Impegni previsti nell'esercizio 1968 », in corrispondenza della legge n. 1016, la cifra « 1,55 » è rettificata in « 1,5 » e in corrispondenza della legge n. 431 va riportata la cifra « 0,5 ».

(9736)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Viste le leggi 12 maggio 1964, n. 303 e 4 gennaio 1968, n. 1;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato. La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, debbono pervenire alla Presidenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente articolo 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 10.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare, in bollo da lire 400.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto, oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per lo svolgimento dei lavori della commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati uscieri in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico spettante per tale qualifica.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1968

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1968
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 101

ALLEGATO

(Shema di domanda in bollo da L. 400)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cabinetto - Palazzo Chigi — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . .

chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, indetto con decreto presidenziale in data

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data presso . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) allega i sottoindicati documenti: . . . . . .

Roma, lì . . . .

Firma . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai cittadini che abbiano superato in trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(9547)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centosettanta posti di usciere giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 18 del 30 settembre 1968, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centosettanta posti di usciere giudiziario, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1966.

(9466)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2 sul riordinamento di alcuni servizi centrali dell'amministrazione finanziaria e recante norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare:

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmato dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano diritto di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano fare valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1) diploma di laurea per coloro che abbiano preso parte al concorso con le qualifiche di consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe o vice segretario.

I consiglieri che si siano però avvalsi del disposto di cui all'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso all'amministrazione di provenienza potranno anche produrre il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado:

diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che abbiano preso parte al concorso con la qualifica di segretario o segretario aggiunto.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio;

2) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art. 6.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo o non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 4, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la catego-

ria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dall'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Afria italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i candidati che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 9. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;
Diritto penale (parte generale).

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze;
Diritto tributario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 142

ALLEGATO *A*)

Schema esemplificativo della domanda da
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .
(provincia di . . . . . .) il . . . . . .
e residente in . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . lì . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato (abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .
. . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(9552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in fisica conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema di fisica generale.

2) Svolgimento di un tema sulle applicazioni della elettronica alla fisica delle radiazioni.

3) Svolgimento di un tema su di un argomento di struttura della materia.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature di laboratorio di elettronica, discussione delle loro caratteristiche e del loro impiego.

C) *Prova orale*:

Discussione dei compiti scritti e della prova pratica.

Colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico.

Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua inglese di un brano di argomento scientifico.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ,ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla

legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base a quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare la mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 385

(8577)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo, ad otto posti di assistente ortopedico, a dodici posti di assistente pediatra, a due posti di terzo assistente e a sei posti di farmacista.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo - categoria direttiva, ruolo « medici tisiologi »;

ad otto posti di assistente ortopedico - categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in ortopedia »;

a dodici posti di assistente pediatra - categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in pediatria »;

a due posti di terzo assistente - categoria direttiva, ruolo « medici termalisti »;

a sei posti di farmacista - categoria direttiva, ruolo « farmacisti ».

Il 50 % dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi.

I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

b) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

f) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Inoltre, i candidati ai concorsi a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo, ad otto posti di assistente ortopedico, a dodici posti di assistente pediatra e a due posti di terzo assistente dovranno risultare in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e dell'iscrizione al relativo albo professionale nonchè, per il concorso a otto posti di assistente ortopedico, della specializzazione o libera docenza in ortopedia e, per il concorso a dodici posti di assistente pediatra, della specializzazione o libera docenza in pediatria.

Infine i candidati al concorso a sei posti di farmacista dovranno risultare in possesso della laurea in farmacia oppure della laurea in chimica e farmacia nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a*), è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età: la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma 00100, viale dell'Agricoltura - EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui trattasi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti le votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali, le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli scientifici, accademici, professionali (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati ecc.); le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate dal presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potranno essere suddivise in sottocommissioni.

Art. 7.
Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

Per il concorso a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo:

a) in una prova scritta su argomenti di tisiologia o di patologia medica;

b) in una prova clinica consistente nell'esame anamnestico, semeiologico e radiologico di un malato, col sussidio di eventuali elementari ricerche di laboratorio;

c) in una prova orale su argomenti di clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Per il concorso ad otto posti di assistente ortopedico:

a) in una prova scritta su argomenti di ortopedia particolarmente attinenti alla tubercolosi;

b) in una prova clinica consistente nell'esame clinico di un infermo affetto da tbc osteorticolare, col corredo di eventuali indagini collaterali;

c) in una prova orale su argomenti di ortopedia particolarmente attinenti alla tubercolosi.

Per il concorso a dodici posti di assistente pediatra:

a) in una prova scritta su argomenti di pediatria particolarmente attinenti alla patologia dell'apparato respiratorio nell'infanzia;

b) in una prova clinica consistente nell'esame clinico di un bambino corredato di documentazione radiografica e di eventuali ricerche di laboratorio pertinenti alla specialità;

c) in una prova orale su argomenti di patologia dell'apparato respiratorio nell'infanzia e di dietologia infantile.

Per il concorso a due posti di terzo assistente:

a) in una prova scritta su argomenti di patologia medica o chirurgica con particolare riferimento alle possibili applicazioni di terapia balneo-termale;

b) in una prova clinica consistente in un esame anamnestico e semeiologico di un infermo col sussidio di elementi di ricerche di laboratorio e illustrazione orale del caso dal punto di vista diagnostico-terapeutico con particolare riguardo alle indicazioni e alle controindicazioni della crenoterapia;

c) in una prova orale su argomenti di patologia e di idrologia, sui metodi per indagini diagnostiche complementari e sulle tecniche crenoterapiche.

Per il concorso a sei posti di farmacista:

a) in una prova scritta consistente in un saggio analitico qualitativo di un prodotto chimico-farmaceutico con illustrazione scritta del prodotto stesso e della tecnica di analisi seguita;

b) in una prova pratica consistente in una preparazione galenica ed in una spedizione farmaceutica;

c) in una prova orale su argomenti di farmacologia.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.
Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammessi alle altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova clinica o pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova clinica o pratica e nella prova orale.

Art. 9.
Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) i combattenti od equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, invalidi civili, sordomuti, ex combattenti ed equiparati).

Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata. In luogo di detto diploma, è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata, copia autentica dello stesso fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale

o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante la iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Inoltre i vincitori del concorso ad otto posti di assistente ortopedico e a dodici posti di assistente pediatra dovranno produrre rispettivamente il diploma di specializzazione o libera docenza in ortopedia o in pediatria.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati, dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata dei sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

ALLEGATO

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome: le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . il . . . . (1) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a . . posti di . . . .

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare, giorno, mese ed anno) presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilit . . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . .;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in . . . conseguita il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (4);
(indirizzo dell'Università)

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (5);

l) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (6).

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (8)

---

(1) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia

stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati al concorso ad otto posti di assistente ortopedico e al concorso a dodici posti di assistente pediatra.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(9291)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 26339, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 18, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del genio civile;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del genio civile indetto con il decreto ministeriale 14 luglio 1967 citato nelle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Catasta dott. Fausto, ispettore generale dell'amministrazione centrale.

Membri:

Lucantoni dott. Virgilio, direttore di divisione dell'amministrazione centrale;
Montano dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale;
Pepino Gagliardi prof.ssa Maria, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »;
Coccopalmeri prof. Ferdinando, ordinario di materie giuridiche presso l'istituto tecnico commerciale « G. da Verrazano » di Roma.

Segretario:

Gamba dott. Enrico, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 occorrente per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1968 limitatamente a L. 40.000 e per il restante importo di L. 960.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 11 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 228

(9555)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968, registro n. 5, foglio n. 337, con il quale, tra l'altro, è indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Brasiello dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Mariani prof. Gaetano, ordinario di storia e letteratura italiana moderna e contemporanea dell'Università di Messina;
Caroselli prof. Maria Raffaella, prof. incaricato di storia economica presso l'Università di Siena;
Frattarolo dott. Lorenzo, soprintendente bibliografico di 1ª classe nelle biblioteche governative;
d'Adamo dott. Ottaviano, ispettore generale nel Ministero.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Maria Ghini n. Mannu, direttore di sezione nel Ministero, che sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento dal dott. Ettore Savastano, consigliere di 2ª classe nel Ministero.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 900.000, farà carico al cap. 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1968

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1968
Registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 290

(9351)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1293 del 12 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Suraci Giovanna	punti	69,232
2. Caruso Vincenzina	»	64,540
3. Spanò Domenica	»	63,435
4. Caserta Angela	»	62,912
5. Marino Domenico	»	62,867
6. Nucera Francesca	»	61,495
7. Germanò Fortunata	»	60,897
8. Fiumanò Isabella	»	60,820
9. Sergi Anna Maria	»	60,567
10. Loiacono Caterina	»	59,942
11. Succi Teresa	»	59,752
12. Squillace Luigina	»	58,852
13. Caccamo Angela	»	58,697
14. Perrera Enrichetta	»	58,652
15. Riggio Rosa	»	58,582
16. Stracuzza Grazia	»	57,411
17. Favali Giulia	»	57,288
18. Tuscano Giuseppa	»	57,205
19. Roscitano Iolanda	»	57,032
20. Pannuti M. Teresa	»	56,717
21. Surace Annunziata	»	56,130
22. Romano Antonia	»	55,840
23. Aquilano Angela	»	55,570
24. Bruzzese Maria	»	55,325
25. Casoria Maria	»	55,015
26. Marrapodi Aurelia	»	54,707
27. Faccì Teresa	»	55,812
28. Nucera Antonia	»	53,422
29. Fragale Antonina	»	53,247
30. Forzano Giuseppina	»	53,060
31. Dattola Carmela	»	52,947
32. Mandaglio Giuseppina	»	52,570
33. Salerno Renata	»	52,082
34. Floccari Santa	»	51,642
35. Facciolo Rosaria	»	51,502
36. Sigilli Maria	»	50,000
37. Bosurgi Maria	»	49,870
38. Deraco Vigilia	»	49,427
39. Lauro Carmela	»	48,731
40. Bova Pasqualina	»	46,725
41. Murdocco Maria Teresa	»	46,562
42. De Masi Carmela	»	46,000
43. Cascio Rosa	»	44,900

Reggio Calabria, addì 27 settembre 1968

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7679 del 27 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Suraci Giovanna: Gioia Tauro, unica;
2) Caruso Vincenzina, Bovalino, frazione superiore;
3) Spanò Domenica: S. Alessio Aspr., unica;
4) Marino Domenica: Scido, unica;
5) Nucera Francesca: S. Lorenzo, frazione S. Pantaleone;
6) Sergi Anna Maria: Platì, frazione Circlla;
7) Loiacono Caterina: S. Pietro di Caridà, unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 27 settembre 1968

Il medico provinciale: LANIA

(9563)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 2610 e 2611 del 14 ottobre 1967, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1965;

Visti i decreti successivi n. 2181 del 13 maggio 1968 e n. 4298 del 7 luglio 1968, con i quali sono state apportate modifiche nell'assegnazione delle sedi a seguito della rinuncia da parte di alcuni vincitori;

Considerato che a seguito dell'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di Ceresara-Casaloldo al dott. Angiolino Bonfatti Paini si è resa vacante la condotta veterinaria di Felonica;

Vista la graduatoria del concorso citato nelle premesse e le preferenze espresse dai candidati nelle domande;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angiolino Bonfatti Paini è dichiarato rinunciatario della condotta veterinaria del comune di Felonica e pertanto a parziale modifica del decreto n. 2610 del 14 ottobre 1967, detta sede viene assegnata al dott. Carlo Golinelli che lo segue nella graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 25 settembre 1968

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(9323)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.